



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE



COMUNE DI FERNO



COMUNE DI SAMARATE



COMUNE DI SOMMA LOMBARDO

## NORME TECNICHE

N01

---

PIANO DI RISCHIO  
Art. 707 del Codice di Navigazione

---

**ADOZIONE PIANO DI RISCHIO**  
**ART. 707 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE**  
**AEROPORTO INTERCONTINENTALE DI MALPENSA 2000**  
**NORME TECNICHE N01**

In conseguenza del recepimento delle prescrizioni ENAC di cui al regolamento del 30 gennaio 2008 modificato con documento del 23 settembre 2008 per le piste di volo di codice 3 e 4 si formulano le seguenti Norme Tecniche di Attuazione le quali prevarranno sulle Norme Tecniche di Attuazione del PRG comunale in quanto con esse incompatibili e con applicazione dell'istituto della salvaguardia immediata conseguente alla adozione del Piano di Rischio. In virtù dei principi generali e costituzionali in materia, i vincoli sulla proprietà privata che derivano dalla efficacia del presente piano vengono imposti nel presupposto della loro non indennizzabilità, poiché non qualificabili come vincoli di inedificabilità preordinati all'espropriazione e, dunque, non soggetti a decadenza quinquennale.

**Art. 1** – È approvato il Piano di rischio afferente l' Aeroporto Intercontinentale di Malpensa 2000 di cui all'art. 707 del Codice della Navigazione e di cui al Regolamento ENAC del 30/01/08 modificato con documento del 23/09/08 emesso ai sensi del D.Lgs n. 96/2005 e delle successive modificazioni introdotte con il D.Lgs 151/2006.

**Art. 2** – Ai fini di cui sopra si approvano le presenti norme nonché le mappe pubblicate da ENAC nel Regolamento del 30/01/08 modificato con documento del 23/09/08 e la suddivisione in zone A,B,C del territorio interessato dal Piano di Rischio. Con modifica del *Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti* del 28 ottobre 2011, ha esteso le zone di tutela aeroportuale fino ad un'ampiezza pari a 1 km dall'asse pista, estendendo quindi la preesistente Zona C, ed introducendo la nuova Zona D come rappresentato nelle planimetrie allegate a cui si fa pieno riferimento.

La modifica regolamentare ha introdotto limitazioni ai nuovi insediamenti, finalizzati al contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, come elencate in allegato.

**Art. 3** – Il Piano di rischio è stato redatto tenendo conto delle prescrizioni di cui al punto 6 del cap. 9 del regolamento ENAC del 30/01/08 e modificato con documento del 23/09/08 e del 28/10/2011.

**Art. 4** -Le zone del territorio comunale classificate come **zona di tutela A** nella planimetria allegata al presente Piano hanno la destinazione impressa dagli strumenti urbanistici vigenti. Indipendentemente

***NORME TECNICHE N01***

---

dalla destinazione urbanistica, in essa sono vietate le nuove edificazioni residenziali, sono consentite attività non residenziali con indici di edificabilità bassi che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone, comprese quelle di imprenditoria agricola previste al Capo VI – Titolo III della LR 12/2005.

In questa zona vanno comunque evitati:

- insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc... ;
- costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;
- attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.

**Art. 5** – nelle zone del territorio comunale classificate come **zona di tutela B** e come **zona di tutela C** nelle planimetrie allegate al presente piano è consentita l'attività edificatoria prevista dal vigente strumento urbanistico, ad eccezione della possibilità di mutamento di destinazione d'uso, desumibile dai titoli rilasciati, che possa determinare, in astratto o in concreto, un aumento del carico antropico costituente fattore di rischio ai fini dell'esercizio dell'impianto aeroportuale come desumibile dalle prescrizioni ENAC sopracitate e dai principi generali da esse ricavabili.

In questa zona vanno comunque evitati:

- insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc... ;
- costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;
- attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.

**Art. 6** – Nelle zone del territorio comunale classificate come zona di tutela D, nella planimetria allegata al presente piano, e caratterizzate da un livello minimo di tutela e finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc..

**Art. 7** – Sono realizzabili gli interventi citati nella Relazione del Piano, costituenti previsioni realizzabili e compatibili con le prescrizioni ENAC e più precisamente quanto riportato al punto 1.1 Caratteristiche del territorio interessato, 1.2.1 La Zona A e la Zona B, 1.2.2 La Zona C, 1.2.3 La

***NORME TECNICHE N01***

---

Zona D.

Nelle zone di tutela A, B, C, D è vietata la cessione di volumetria su lotti contigui ed omogenei, per evitare concentrazioni volumetriche ed è favorita la cessione su aree esterne a dette zone.

Le presenti norme entrano in vigore con l'approvazione del Piano e la pubblicazione delle mappe ai sensi dell'art. 707 Codice Navigazione, con la divisione del territorio nelle zone di tutela A, B, C e D sopracitate. In ogni caso trova applicazione l'istituto della salvaguardia con l'adozione del Piano stesso.

**Art. 8** – Il Piano determina variazione ed adeguamento delle NTA del PRG come sopra precisato, ed è assoggettato a parere preventivo e vincolante dell'ENAC in virtù dei disposti dell'art. 707 Codice Navigazione Aerea.